

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. RELATIVA ALLA DENUNCIA PERVENUTA DAL SOCIO
FINLEONARDO S.P.A.**

* * *

SOMMARIO: (A) I chiarimenti richiesti da Finleonardo in data 2 ottobre 2013. (B) La precedente denuncia presentata da Finleonardo in data 22 maggio 2012. (C) I chiarimenti già forniti dal Collegio Sindacale; le ulteriori richieste di Finleonardo. (D) Le indagini compiute dal Collegio Sindacale. (E) Conclusioni.

* * *

(A) I chiarimenti richiesti da Finleonardo S.p.A. in data 2 ottobre 2013.

(A1) In data 2 ottobre 2013, Finleonardo S.p.A. (“**Finleonardo**”) ha richiesto al Collegio Sindacale di FONDIARIA-SAI S.p.A. (“**Fondiarria Sai**”) alcuni chiarimenti, precisando di farlo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2408 c.c. Una copia della lettera di Finleonardo è allegata alla presente *sub A*.

In particolare, Finleonardo ha domandato:

“(i) quali siano state le verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Fondiarria Sai della società e dal Collegio Sindacale in ordine ai fatti lamentati dalla società Finleonardo, di recente emersi anche in sede penale e riferiti dagli organi stampa, quali ne siano state le conclusioni, quale ne sia stato il grado di approfondimento e soprattutto quali sono le informazioni che Codesto Collegio ha ricevuto, in difformità del vero, per giungere alle conclusioni sopra citate nella relazione in oggetto. In particolare si chiede a Codesto Spettabile Collegio di valutare nuovamente le conclusioni rese nella relazione del 26 ottobre 2012, e dunque a concludere di conseguenza, riferendo anche in ordine alle iniziative legali ed ai provvedimenti interni che ha ritenuto o ritenesse di assumere in relazione a quanto esposto;

(ii) se, parafrasando le conclusioni rese nella relazione del 19 ottobre 2012, il Collegio Sindacale disponga adesso, di elementi ulteriori per concludere che il Consiglio di Amministrazione a sua volta disponesse, all’epoca della redazione del bilancio

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e del Prospetto Informativo dell'aumento di capitale del 2011, di informazioni tali da doverlo indurre a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno 2011;

(iii) quali siano i fatti tra quelli rilevati dalla società Finleonardo e riferiti dagli organi di stampa, che abbiano eventualmente trovato riscontro a seguito di tali verifiche, se siano stati riscontrati comportamenti da parte di amministratori, o dirigenti, omissivi in relazione al grado di informazioni fornite, e quali sono alla luce di quanto emerso in sede penale le iniziative assunte nei confronti di chi allo stato sembrerebbe aver determinato in capo alla società un così grave rischio di natura risarcitoria. In particolare si chiede quante siano le richieste di risarcimento danni ad oggi ricevute dalla società, e se tali richieste siano state valutate e come al fine della formazione dei fondi rischi per potenziali contenziosi con azionisti e soggetti terzi;

(iii) se il Collegio Sindacale, al fine di rispettare il principio di prudenza, non consideri necessario appostare riserve per il rimborso delle future cause da parte di tutti i sottoscrittori dell'aumento di capitale del 2010 e questo anche al fine di evitare ulteriori azioni di risarcimento dell'attuale compagine sociale ove non fosse informata sui fattori di rischio della società alla data odierna da rappresentarsi necessariamente nei prospetti relativi alle operazioni di fusione in corso;

(iv) quali siano i provvedimenti assunti dalla società, anche sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001, per evitare il ripetersi di fatti come quelli rilevati dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla scrivente, in relazione al citato aumento di capitale e alle metodologie di stima adottate dalla società Fondiaria-Sai per la valutazione delle riserve tecniche da appostare anche per il futuro per il ramo sinistri RC auto e soprattutto se sia stata operata un'attenta verifica del modello 231, e di come questo abbia operato nel periodo antecedente al 2011;

(v) quali siano le risultanze delle verifiche in ordine a quanto riferito da taluni organi di stampa, sui rapporti del vecchio vertice aziendale, con dirigenti di Mediobanca e con i dirigenti delle autorità di Vigilanza, e quali siano le iniziative anche legali che la società intende assumere nei confronti di chi pur dovendo vigilare non ha vigilato, e comunque quali siano le azioni legali che la stessa società intende intraprendere per risarcire gli azionisti danneggiati;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P. A.' and the initials are 'fl'.

(vi) quali sono alla luce dei fatti emersi in sede penale e riportati dagli organi di stampa, le iniziative che il Collegio Sindacale intende assumere ad integrazione delle indagini svolte a seguito della denuncia ex 2408 inviata dalla Finleonardo e se lo stesso Collegio Sindacale non sia intenzionato a rivedere la posizione assunta nella menzionata relazione, e ad assumere i relativi provvedimenti di competenza”.

(A2) Alla data del 2 ottobre 2013 Finleonardo risultava titolare di n. 2.520 azioni di Fondiaria Sai pari a circa lo 0,00027% del capitale sociale della stessa.

(A3) A seguito della fusione per incorporazione in Fondiaria Sai di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria – S.p.A. – Holding di Partecipazioni , e Milano Assicurazioni S.p.A., divenuta efficace in data 6 gennaio 2014 (la “**Fusione**”), Finleonardo risulta titolare di n. 2.520 di azioni di Unipol Sai Assicurazioni (“**UnipolSai Assicurazioni**”) pari a circa lo 0,0001119% del capitale sociale della stessa.

* * *

(B) La precedente denuncia presentata da Finleonardo in data 22 maggio 2012.

(B1) In data 22 maggio 2012, Finleonardo ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 2408 c.c. al Collegio Sindacale di Fondiaria Sai, domandando a quest’ultimo di procedere tempestivamente a:

(i) verificare la consistenza delle singole componenti che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai a rivalutare la riserva sinistri del Ramo R.C.A., ed in particolare per quanto riguarda: le anomalie e disfunzioni derivanti dall’assenza di procedure formalizzate e adeguati sistemi di controllo; l’inventario effettuato dalla rete di liquidatori; le osservazioni nei calcoli dei modelli attuariali e l’adeguamento dei medesimi; l’adeguamento alla giurisprudenza dominante;

(ii) verificare se le informazioni in possesso del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai al momento della predisposizione del bilancio di esercizio 2010, e di quelli precedenti, e di tutte le informative e prospetti informativi resi al mercato e agli azionisti, antecedentemente, in concomitanza o successivamente all’approvazione ed esecuzione dell’aumento del capitale sociale relativo all’esercizio 2011, non fossero sufficienti ad ingenerare nello stesso Consiglio di Amministrazione l’obbligo di segnalare agli stessi azionisti e al mercato la necessità di una più adeguata rivalutazione delle riserve per sinistri R.C.A. già in ciascuno dei citati documenti;



(iii) attestare in conclusione la capacità del bilancio del 2010, delle relazioni trimestrali successive, del prospetto informativo dell'aumento di capitale sociale relativo all'esercizio 2011, e poi ancora delle successive informative periodiche rese allo stesso mercato e agli azionisti, di rappresentare fedelmente la reale situazione societaria nel corso dell'intero esercizio 2011;

(iv) verificare conseguentemente la correttezza delle informazioni rese in ciascuno dei citati documenti, al mercato e agli azionisti, dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

* * *

(C) I chiarimenti già forniti dal Collegio Sindacale di Fondiaria Sai; le ulteriori richieste di Finleonardo.

(C1) In data 25 giugno 2012, il Collegio Sindacale di Fondiaria Sai ha depositato presso la sede sociale una propria relazione, a parziale riscontro della denuncia *ex art.* 2408 c.c. presentata in data 22 maggio 2012 da Finleonardo.

In tale relazione il Collegio Sindacale ha fornito risposte in merito (a) al quadro normativo di riferimento; (b) alla procedura adottata da Fondiaria Sai per il calcolo della riserva sinistri R.C.A.; e (c) alla rivalutazione della riserva sinistri del Ramo R.C.A. effettuata nel 2011, agli interventi organizzativi, all'evoluzione giurisprudenziale ed al loro impatto sul metodo dell'inventario, nonché all'adeguamento dei modelli statistico attuariali.

Il Collegio Sindacale ha riferito in proposito nel corso dell'assemblea dei soci in data 27 giugno 2012, riservandosi di completare i propri accertamenti.

(C2) In data 19 ottobre 2012, Finleonardo ha sottoposto al Collegio Sindacale due ulteriori richieste in merito:

(a) allo sviluppo, analisi ed elaborazione dei prospetti, relativi all'annualità 2011 ed ai precedenti periodi, sottostanti allo smontamento delle riserve sinistri, così come rappresentati nelle note esplicative al bilancio, che *“evidenzierebbero come la (non) tenuta delle riserve si appalesi chiaramente per la gran parte delle annualità analizzate”*; e

(b) alle *“dicotomie rilevate, sempre nei prospetti di riservazione, sull'inventario dei sinistri aperti per accadimenti ultradecennali”*, sinistri che *“... parrebbero non trovare tutti riscontro nelle apposite riserve così come evidenziate nella loro formazione annuale nei*



predetti prospetti”, sostenendo, nello specifico, che *“nel bilancio 2011 non sono valorizzate le generazioni 2001 e 2000 in cui si dichiarano ancora 2.187 sinistri aperti”*.

(C3) In data 26 ottobre 2012, il Collegio Sindacale ha reso disponibile sul sito internet della società la propria relazione conclusiva sulla denuncia di Finleonardo *ex art.* 2408 del codice civile del 22 maggio 2012, riferendo in proposito nel corso dell’assemblea dei soci tenutosi in data 30 ottobre 2012.

In tale relazione il Collegio Sindacale ha esaminato anzitutto le componenti della rivalutazione della riserva sinistri R.C.A. al 31 dicembre 2011, avuto riguardo:

- (i) alla sentenza della Corte di cassazione del 25 febbraio 2011, che stabilisce che i valori di riferimento adottati dal Tribunale di Milano costituiscono il c.d. “valore equo” ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica;
- (ii) alla riorganizzazione della struttura liquidativa di Fondiaria Sai;
- (iii) alle contestazioni formulate dall’IVASS a Fondiaria Sai ed all’attuario incaricato ad esito degli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità ed alle conseguenti repliche, nonché agli interventi effettuati da Fondiaria Sai sul proprio processo di riservazione e sui modelli statistico attuariali.

Il Collegio Sindacale, a conclusione della propria relazione, ha ritenuto di non poter disporre, allo stato, di elementi per concludere con certezza che, rispetto alla rivalutazione della riserva sinistri R.C.A., il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai, all’epoca della redazione del bilancio dell’esercizio 2010, del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale 2011 e della successiva relazione semestrale, con specifico riferimento alle circostanze oggetto dell’indagine svolta dal collegio medesimo, disponesse di informazioni tali da doverlo indurre a fornire valutazioni e informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio 2010 e dal prospetto informativo 2011 sopra richiamato.

(C4) In data 24 aprile 2013, il Collegio Sindacale ha reso disponibile sul sito internet di Fondiaria Sai gli ulteriori chiarimenti richiesti da Finleonardo con lettera del 19 ottobre 2012, riferendo in proposito nel corso dell’assemblea dei soci in data 29 aprile 2013.

In tale occasione, il Collegio Sindacale ha chiarito che (a) la variazione nel corso degli anni del costo di generazione non può essere automaticamente imputata a precedenti



riservazioni non adeguate, potendo anche dipendere da motivazioni tecniche e/o da fattori non sempre prevedibili e preventivabili e che (b) l'affermazione di Finleonardo secondo la quale "nel bilancio 2011 non sono valorizzate le generazioni 2001 e 2000 in cui si dichiarano ancora 2.187 sinistri aperti" è risultata non fondata.

(C5). Con lettera del 19 luglio 2013, indirizzata tanto al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale di Fondiaria Sai, Finleonardo, a mezzo del proprio legale, ma firmando anche direttamente tale lettera, ha domandato: (i) il risarcimento dei danni che asseritamente avrebbe subito per effetto della sottoscrizione della propria quota dell'aumento di capitale di Fondiaria Sai del 2011, quantificando il danno in Euro 12.161.532; (ii) al Collegio Sindacale chiarimenti analoghi a quelli richiesti in data 2 ottobre 2013, senza tuttavia qualificare la richiesta ex art. 2408 c.c.

* * *


(D) Le indagini compiute dal Collegio Sindacale di UnipolSai Assicurazioni.

Il Collegio Sindacale, ad esito delle indagini svolte e degli approfondimenti compiuti a seguito della ricezione della richiesta di chiarimenti di Finleonardo del 2 ottobre 2013, ha potuto verificare quanto segue.

(D1) In data 12 luglio 2013, il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato ai Signori Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Giulia Maria Ligresti ed Emanuele Erbetta la misura cautelare della custodia in carcere, ed ai Signori Salvatore Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico la misura cautelare degli arresti domiciliari ¹.

(D2) UnipolSai Assicurazioni (già Fondiaria Sai) in data 4 dicembre 2013 si è costituita parte civile nel procedimento penale n. 21713/2013 RGNR (già n. 20219/2012 RGNR)

¹ In sintesi, secondo l'ordinanza del GIP, gli indagati, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, avrebbero, con riferimento al bilancio dell'esercizio 2010 di Fonsai: a) esposto fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, appostando allo stato patrimoniale, alla voce "riserva sinistri", la somma di Euro 4.729.815.742, anziché la maggiore somma quantificabile in non meno di Euro 5.267.815.742, con una differenza di Euro 538 milioni, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di Euro 450 milioni effettuato nel 2011; b) omesso di indicare in Nota Integrativa il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri, avendo – a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio, in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti – utilizzato unicamente i risultati del modello attuariale *Fisher-Lange*; c) omesso nella Nota Integrativa di dare notizia di un'elevata incidenza di riaperture sinistri, ampiamente al di sopra della media di mercato e della conseguente esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale *Fisher-Lange*, modello più sensibile alle predette riaperture.



pendente presso il Tribunale di Torino, sez. IV Penale – che viene celebrato con rito immediato – a carico dei signori Salvatore Ligresti, Antonio Talarico, Emanuele Erbetta e Fausto Marchionni, imputati dei reati di false comunicazioni sociali in relazione al bilancio di esercizio di Fondiaria Sai del 2010 e di aggrottaggio informativo sul titolo Fondiaria Sai e su quello Milano Assicurazioni, quale effetto delle condotte di falsificazione del bilancio che, secondo l'accusa, dovrebbero riguardare gli accantonamenti per la riserva sinistri.

All'udienza del 13 gennaio 2014, le difese degli imputati hanno chiesto di non ammettere alcune parti civili, tra cui UnipolSai Assicurazioni, ed hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore di quello di Milano o di Firenze. Il Tribunale si è riservato di decidere su tali eccezioni.

All'udienza del 30 gennaio 2014, il Tribunale di Torino ha statuito sull'ammissione delle parti civili ritenendo anche UnipolSai Assicurazioni legittimata alla pretesa risarcitoria verso gli imputati per i danni in astratto derivanti dai fatti di reati contestati.

Il Tribunale di Torino ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, motivando le ragioni tecnico-processuali che fondano la competenza del distretto di Torino in relazione ai reati oggetto di imputazione.

Il processo è stato rinviato al 10 aprile 2014, al fine di consentire la costituzione di parte civile di altri soggetti ipoteticamente danneggiati dai reati, previa comunicazione della data dell'udienza attraverso “pubblici proclami”.

E' opportuno rilevare che, inizialmente, nell'ambito di codesto procedimento penale risultava imputata anche Giulia Maria Ligresti, la quale ha successivamente definito la sua posizione processuale tramite sentenza di applicazione della pena *ex artt.* 444 e seguenti del codice di procedura penale, depositata in data 13 settembre 2012. In particolare, Giulia Maria Ligresti ha concordato la sanzione di 2 anni e 8 mesi di reclusione e la multa di Euro 20.000, oltre alla confisca dei beni allora sotto sequestro (risulta altresì che la stessa imputata abbia poi proposto ricorso per Cassazione avverso la confisca dei beni, che era stata nel frattempo annullata su istanza della Società e di alcuni altri indagati; l'udienza dinnanzi la Corte di Cassazione è stata fissata il 3 aprile 2014).

(D3) UnipolSai Assicurazioni in data 27 gennaio 2014 si è altresì costituita parte civile nel procedimento penale n. 24630/2013 RGNR pendente presso il Tribunale di Torino.

In tale procedimento sono stati contestati: (i) ai signori Gioacchino Paolo Ligresti, Pier Giorgio Bedogni e Fulvio Gismondi (questi ultimi due erano all'epoca, rispettivamente, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e attuario incaricato di Fondiaria-Sai), ai signori Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonino D'Ambrosio (allora membri del Collegio Sindacale di Fondiaria Sai) e Riccardo Ottaviani (all'epoca attuario revisore di Fondiaria Sai), a seconda del caso, i reati di falso in bilancio e/o aggio; (ii) al sig. Fulvio Gismondi il reato di falso ideologico in certificati; (iii) a Fondiaria Sai l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2011, in relazione al solo reato di aggio addebitato agli allora esponenti apicali della società.

In data 27 gennaio 2014, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, è stata celebrata la prima udienza dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare. In tale occasione a questo procedimento è stato riunito quello avviato nei confronti del signor Ambrogio Virgilio, partner di Reconta Ernst & Young S.p.A., all'epoca società di revisione incaricata da Fondiaria Sai.

Il Giudice ha rinviato all'udienza del 21 febbraio 2014, per consentire alle difese di interloquire sulle richieste di costituzione di parte civile. All'udienza del 5 marzo 2014, il Giudice, a seguito di camera di consiglio, ha emesso ordinanza con la quale: (i) ha accolto la costituzione di parte civile, tra gli altri, di UnipolSai Assicurazioni ed ha escluso le parti civili che avevano avanzato richiesta di costituzione nei confronti della stessa UnipolSai Assicurazioni; (ii) ha autorizzato la citazione quali responsabili civili di UnipolSai Assicurazioni e di Reconta Ernst&Young, rinviando ad una successiva ordinanza l'indicazione circa i tempi della citazione. Le difese degli imputati hanno eccepito la questione di incompetenza del Tribunale di Torino; il Giudice ha rinviato all'udienza del 12 marzo 2014, per le repliche delle parti civili sulla questione di competenza e per la relativa decisione. Quest'ultima udienza è stata rinviata al 18 marzo 2014.

In tale data il Tribunale di Torino ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Milano e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con riferimento alle sole posizioni di Gioacchino Paolo Ligresti, Pier Giorgio Bedogni, Fulvio Gismondi e Fondiaria Sai (UnipolSai Assicurazioni), ritenendo che il più grave reato di aggio sia stato commesso a Milano. Rimane invece radicato presso il Tribunale di Torino il processo nei confronti di Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonino



D'Ambrosio, Riccardo Ottaviani ed Ambrogio Virgilio, imputati del solo reato di falso in bilancio. All'udienza del 3 aprile 2014 è stato disposto il giudizio abbreviato nei confronti Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonino D'Ambrosio (già membri del Collegio Sindacale) con fissazione della prossima udienza in data 8 luglio 2014. Il processo prosegue invece con rito ordinario nei confronti di Riccardo Ottaviani ed Ambrogio Virgilio e l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 6 maggio 2014.


(D4) All'udienza del 26 febbraio 2014, UnipolSai Assicurazioni si è costituita parte civile anche nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino sez. IV penale, nei confronti di Jonella Ligresti. Tale procedimento ha ad oggetto i medesimi reati già contestati agli altri *ex* esponenti apicali di Fondiaria Sai, ossia le false comunicazioni sociali in relazione al bilancio di esercizio di Fondiaria Sai del 2010 e l'aggiotaggio informativo sul titolo Fondiaria Sai e su quello Milano Assicurazioni, quale effetto delle condotte di falsificazione del bilancio che, nell'ipotesi sostenute dall'accusa, avevano riguardato gli accantonamenti per la riserva sinistri.

Per completezza di indagine, è opportuno rammentare che, successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, nel termine previsto dalla legge, Jonella Ligresti, con il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha avanzato istanza di patteggiamento, per un periodo di reclusione di 3 anni e 4 mesi. Il Giudice dell'udienza preliminare, per altro, ha ritenuto non congrua la pena concordata tra accusa e difesa, in particolare per la concessione delle attenuanti generiche, ed ha disposto il giudizio immediato all'udienza del 26 febbraio 2014, dinanzi al Tribunale di Torino sez. IV penale.

Allo stato, il Giudice per le indagini preliminari ("GIP") ha disposto la riunione del procedimento nei confronti di Jonella Ligresti a quello principale descritto *sub* (D2).

(D5) Tutte le costituzioni di parte civile di UnipolSai Assicurazioni di cui ai precedenti punti (D2), (D3) e (D4) sono volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da UnipolSai Assicurazioni a causa delle condotte di falsificazione del bilancio e/o di aggiotaggio informativo che dovessero essere accertate ad esito dei relativi procedimenti penali. Per altro, si rileva che anche la stessa Finleonardo risulta costituita come parte civile in tali procedimenti.

In particolare, UnipolSai Assicurazioni ha domandato il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (incluso il danno morale), *patiti e patiendi* da UnipolSai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Ligresti', is located in the bottom right corner of the page.

Assicurazioni, a causa e per l'effetto delle condotte di reato che dovessero ritenersi accertate all'esito del processo e, quindi, in caso di condanna degli imputati per i reati loro ascritti. La pretesa risarcitoria di UnipolSai Assicurazioni trova il suo fondamento nell'eventuale responsabilità *ex delicto* degli imputati, a cui vengono contestate condotte delittuose consistenti nella falsificazione di comunicazioni sociali (sussumibili nello spettro di applicazione del delitto previsto dall'art. 2622 c.c.) e nella diffusione di notizie false (che ricadrebbero nella fattispecie di cui all'art. 185 D.Lgs. 58/1998).

Tramite la costituzione di parte civile, UnipolSai Assicurazioni ha chiesto il risarcimento anche del danno morale, dato che gli specifici addebiti rivolti agli imputati, ove confermati, potrebbero avere la capacità di minare la reputazione della Società sia sul mercato di riferimento (mercato assicurativo, quindi verso clienti, competitor e Autorità di Vigilanza), che nei confronti degli investitori.

Da questo pregiudizio reputazionale potrebbe scaturire anche un ulteriore danno di tipo patrimoniale, individuabile in termini di perdita di quote di mercato e di sfiducia degli investitori nella partecipazione al capitale sociale.

(D6) Per completezza si segnala altresì che in data 14 maggio 2013, la Procura della Repubblica di Torino, con riferimento ai reati previsti dall'art. 173-bis (falso in prospetto) e dall'art. 185 (manipolazione del mercato) del TUF, ha notificato a Fondiaria Sai un "avviso di garanzia all'ente" *ex art. 57* del D. Lgs. n. 231/2001. E' stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-sexies (abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) del D. Lgs. n. 231/2001, che sarebbe stato commesso in Torino nel 2011.

In pari data, con riferimento al solo reato previsto dall'art. 185 (manipolazione del mercato) del TUF, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato a Milano Assicurazioni S.p.A. un "avviso di garanzia all'ente" *ex art. 57* del D. Lgs. n. 231/2001. Viene analogamente contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/2001 che sarebbe stato commesso in Torino nel 2011.

In data 10 agosto 2013, il GIP ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni fino al valore di Euro 251,6 milioni a carico degli indagati Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Giulia Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti, Antonio Talarico, Emanuele Erbetta e Fausto Marchionni, nonché a carico di Fondiaria Sai, in parte eseguito su beni di



proprietà degli indagati ed in parte su immobili di proprietà di Fondiaria Sai e di società dalla medesima indirettamente controllate e valorizzati dal decreto per un importo di Euro 215 milioni.

La misura cautelare nei confronti di Fondiaria Sai è stata assunta ai sensi di quanto disposto dagli artt. 19 e 53 del D. Lgs. n. 231/2001 in relazione alla contestazione di cui agli artt. 5 e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 riferita al reato di cui all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato). Il provvedimento cautelare si basa sulla consulenza di un esperto nominato dalla Procura della Repubblica, che ha quantificato il danno subito dagli azionisti Fondiaria Sai, per effetto dei reati contestati agli indagati, in Euro 251,6 milioni.

Fondiaria Sai ha provveduto ad impugnare, davanti al Giudice del Riesame del Tribunale di Torino, il provvedimento di sequestro, ritenendolo infondato ed ingiusto. In data 26 settembre 2013, il Tribunale del Riesame di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da Fonsai, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini preliminari il 10 agosto 2013.

Avverso tale decisione del Tribunale del Riesame di Torino, in data 10 ottobre 2013, la Procura della Repubblica di Torino ha presentato ricorso per Cassazione. All'udienza tenutasi presso la Corte di Cassazione il 3 aprile 2014, il Procuratore Generale, richiamando la posizione espressa da UnipolSai Assicurazioni, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso della Procura della Repubblica di Torino.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica di Torino, così confermando il dissequestro disposto del Tribunale del Riesame di Torino.

(D7) Si precisa, infine, che nei processi *supra* descritti *sub* (D2), (D3) e (D4) sono state avanzate richieste di citazione di UnipolSai Assicurazioni quale responsabile civile dei danni in ipotesi d'accusa provocati dalle condotte delittuose di alcuni dei propri *ex* amministratori/dirigenti. Nel solo processo dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare analoga richiesta è stata avanzata nei confronti di Reconta Ernst&Young per il fatto contestato ai sigg. Ottaviani e Virgilio. Per altro la circostanza che, in data 3 aprile 2014, sia stato disposto il giudizio abbreviato nei confronti di Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonino D'Ambrosio impedisce che, nell'ambito di tale processo, possa avvenire la citazione di UnipolSai Assicurazioni quale responsabile civile.

* * *

(E) Conclusioni

Ciò premesso e chiarito, il Collegio Sindacale di UnipolSai Assicurazioni ritiene, in conclusione, che:

- (1) le sopra descritte iniziative intraprese da UnipolSai Assicurazioni, consistenti nella costituzione di parte civile nei procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Torino, siano idonee, allo stato, a tutelare l'interesse sociale con riferimento ai fatti oggetto delle denunce presentate da Finleonardo. Si precisa che, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Torino, qualora il processo nei confronti di Gioacchino Paolo Ligresti, Pier Giorgio Bedogni e Fulvio Gismondi sia riavviato presso il Tribunale di Milano, i competenti organi di UnipolSai Assicurazioni dovranno valutare, coerentemente con la strategia sinora seguita, di procedere ad una nuova costituzione di parte civile nei loro confronti, essendo quella già compiuta divenuta inefficace.

Ad avviso del Collegio Sindacale, i competenti organi sociali di UnipolSai Assicurazioni sono tenuti altresì a vagliare se, coerentemente con la strategia sinora seguita, avviare in sede civile un'azione di responsabilità nei confronti della sig.ra Giulia Maria Ligresti (unico imputato che ha patteggiato la pena e nei cui confronti, quindi, la costituzione di parte civile non è destinata ad operare).


Con riferimento alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica all'epoca dei fatti, i quali non sono imputati nei predetti procedimenti penali, il Collegio Sindacale ritiene che i competenti organi di UnipolSai dovranno valutare se avviare un'azione civile nei loro confronti, laddove dalle risultanze accertate nei confronti degli imputati dovessero comunque emergere fatti che possano rilevare per integrare una responsabilità civile dei soggetti oggi non imputati, ma all'epoca parte dell'organo gestorio.

Il Collegio Sindacale, inoltre, ritiene che, con riferimento alla possibile falsità del prospetto informativo dell'aumento di capitale del 2011 denunciata da Finleonardo – falsità che, per quanto noto, non è oggetto delle contestazioni mosse agli imputati nei procedimenti penali oggi pendenti, ma che, rispetto alle stesse, è strettamente dipendente e subordinata – i competenti organi sociali di UnipolSai Assicurazioni dovranno vagliare se, una volta completati gli accertamenti in sede penale ed a



seconda dell'esito di questi, avviare in sede civile un'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi sociali di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti. Le costituzioni di parte civile di UnipolSai Assicurazioni, infatti, non possono essere considerate idonee anche a perseguire il risarcimento del danno conseguente all'eventuale accertamento della falsità del prospetto, dato che nei procedimenti penali oggi pendenti tale reato non è contestato agli imputati nei cui confronti sono avvenute le costituzioni di parte civile.

- (2) Allo stato non vi siano fondate ragioni per mutare le conclusioni cui il Collegio Sindacale è giunto nella propria precedente relazione del 26 ottobre 2012, né vi siano altre iniziative ed integrazioni di indagini che il Collegio Sindacale è tenuto ad assumere in merito. Non vi sono dunque nuovi elementi per concludere che il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti, nel suo complesso e quale organo gestorio, con ragionevole certezza disponesse, all'epoca della redazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e del prospetto informativo dell'aumento di capitale del 2011, di informazioni tali da doverlo indurre a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno 2011.
- (3) Le procedure relative al modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 in vigore all'epoca dei fatti denunciati sono stati oggetto di revisione. Analogamente le persone fisiche che compongono l'Organismo di Vigilanza sono cambiate ed oggi i relativi membri sono tutti diversi da quelli che erano in carica all'epoca dei fatti. Ove dovessero emergere elementi di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti, i quali, allo stato, non sono coinvolti nei procedimenti penali oggi pendenti, il Collegio Sindacale ritiene che i competenti organi di UnipolSai Assicurazioni dovranno valutare l'adozione di ogni iniziativa ritenuta necessaria od opportuna per tutelare i diritti di UnipolSai Assicurazioni.
- (4) Il Collegio Sindacale evidenzia come, a suo avviso, le richieste indicate ai numeri (iii) ultimo periodo (*"quante siano le richieste di risarcimento danni ad oggi ricevute dalla società, e se tali richieste siano state valutate e come al fine della formazione dei fondi rischi per potenziali contenziosi con azionisti e soggetti terzi"*)



seconda dell'esito di questi, avviare in sede civile un'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi sociali di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti. Le costituzioni di parte civile di UnipolSai Assicurazioni, infatti, non possono essere considerate idonee anche a perseguire il risarcimento del danno conseguente all'eventuale accertamento della falsità del prospetto, dato che nei procedimenti penali oggi pendenti tale reato non è contestato agli imputati nei cui confronti sono avvenute le costituzioni di parte civile.

- (2) Allo stato non vi siano fondate ragioni per mutare le conclusioni cui il Collegio Sindacale è giunto nella propria precedente relazione del 26 ottobre 2012, né vi siano altre iniziative ed integrazioni di indagini che il Collegio Sindacale è tenuto ad assumere in merito. Non vi sono dunque nuovi elementi per concludere che il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti, nel suo complesso e quale organo gestorio, con ragionevole certezza disponesse, all'epoca della redazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e del prospetto informativo dell'aumento di capitale del 2011, di informazioni tali da doverlo indurre a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno 2011.
- (3) Le procedure relative al modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 in vigore all'epoca dei fatti denunciati sono stati oggetto di mutamenti. Analogamente le persone fisiche che compongono l'Organismo di Vigilanza sono cambiate ed oggi i relativi membri sono tutti diversi da quelli che erano in carica all'epoca dei fatti. Ove dovessero emergere elementi di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondiaria Sai in carica all'epoca dei fatti, i quali, allo stato, non sono coinvolti nei procedimenti penali oggi pendenti, il Collegio Sindacale ritiene che i competenti organi di UnipolSai Assicurazioni dovranno valutare l'adozione di ogni iniziativa ritenuta necessaria od opportuna per tutelare i diritti di UnipolSai Assicurazioni.
- (4) Il Collegio Sindacale evidenzia come, a suo avviso, le richieste indicate ai numeri (iii) ultimo periodo (*"quante siano le richieste di risarcimento danni ad oggi ricevute dalla società, e se tali richieste siano state valutate e come al fine della formazione dei fondi rischi per potenziali contenziosi con azionisti e soggetti terzi"*)



e (iv) (“se il Collegio Sindacale, al fine di rispettare il principio di prudenza, non consideri necessario appostare riserve per il rimborso delle future cause da parte di tutti i sottoscrittori dell’aumento di capitale del 2010”) della lettera di Finleonardo del 2 ottobre 2013 non rientrino nella fattispecie di cui all’art. 2408 c.c. Tale norma, infatti, riguarda la denuncia di “fatti censurabili” e quindi, a parere del Collegio Sindacale, non può essere utilizzata per domandare ad esso valutazioni, talvolta addirittura di natura prospettica, che allo stesso non competono.

- (5) Quanto ad eventuali rapporti, riferiti dalla stampa, tra il vecchio vertice aziendale con dirigenti di Mediobanca S.p.A. e delle autorità di vigilanza, il Collegio Sindacale non ha elementi da riferire, ma monitorerà la situazione, anche alla luce di eventuali sviluppi in sede giudiziaria.

In definitiva, il Collegio Sindacale ritiene di avere esaurientemente risposto alle richieste presentate da Finleonardo in data 2 ottobre 2013, riservandosi tuttavia di riconsiderare la propria posizione ove, all’esito dei procedimenti penali pendenti (che il Collegio Sindacale continuerà a tenere monitorati con attenzione), dovessero emergere ulteriori profili di responsabilità.

Bologna, 7 aprile 2014

Giuseppe Angiolini



Giorgio Loli



Sergio Lamonica



Allegato A - Copia della lettera del 2 ottobre 2013 inviata da Finleonardo



FINLEONARDO S.p.A.

VIA CAPPUCCINI, 2 – 20122 MILANO
VIA VITTORIO VENETO, 96 – 00187 ROMA
REA 1210556 – CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 I.V.
PARTITA IVA E CODICE FISCALE N. 08233100158
TEL. 06 42016165 – FAX 06 42016005

Roma, 2 ottobre 2013

Spettabile
Fondiarìa SAI S.p.A.
Corso Galileo Galilei n. 12
10126 Torino

C.A. Presidente del Collegio Sindacale

Raccomandata A.R.
Anticipata via email: fondiarìa-sai@fondiarìa-sai.it

Oggetto: Esposto ex art. 2408 c.c. – Omessa informazione circa gli effettivi elementi di rischio sottostanti l'aumento di capitale deliberato in data 14 maggio 2011 – Richiesta chiarimenti sottovalutazione riserve tecniche a copertura dei sinistri rc auto – Richiesta chiarimenti su iniziative assunte in ordine alle richieste di risarcimento danni pervenute.

Premesso:

- che con assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011, Fondiarìa SAI deliberava di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale della società, fino ad un massimo di Euro 460.000.000,00;
- che il Consiglio di amministrazione del 14 maggio e del 22 giugno 2011, in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria, deliberava il previsto aumento di capitale;
- che veniva quindi predisposto il prospetto informativo in forza del quale l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere offerto in opzione al mercato, e che detto prospetto informativo, la cui pubblicazione veniva autorizzata da ISVAP (oggi IVASS), costituito dal documento di registrazione, dalla nota informativa e da una breve nota di sintesi, veniva depositato in Consob il 24 giugno 2011;
- che in data 29/30 giugno 2011, letto il prospetto informativo e verificata, anche sulla base di una lettura dei bilanci depositati dalla società per gli anni dal 2003 in poi, l'insussistenza di particolari rischi (nulla veniva detto, nel prospetto, circa il rischio di una possibile revisione a breve delle riserve tecniche sinistri, del valore degli immobili, e del valore delle società partecipate), la Finleonardo sottoscriveva per il tramite di Banca LEONARDO S.p.A. parte dell'aumento di capitale deliberato in data 14/22 giugno 2011, sottoscrivendo 1.500.000 nuove azioni della società e versando tra somme dovute per tale sottoscrizione – euro 2.250.000,00, e per l'acquisto dei relativi diritti di opzione – euro 1.256.452,00 – portando così l'investimento complessivo della scrivente, nell'operazione, a complessivi euro 3.506.452,00 (tremilionicinquecentoseimilaquattrocentocinquantaadue/00);
- che in data 10 novembre 2011, a quattro mesi appena dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale del mese di giugno, Fondiarìa SAI, contraddicendo le aspettative dichiarate al mercato con la

GA

pubblicazione del citato prospetto informativo, pubblicava un resoconto intermedio al 30 settembre 2011, esponendo perdite per 178,6 milioni di euro;

- che il 12 dicembre 2011 la stessa società affermava per il tramite del suo direttore generale che in aggiunta al dato già di per se negativo delle perdite rilevate al 30 settembre, a breve si sarebbe reso necessario valutare ogni opzione possibile "compreso l'aumento di capitale", per fare fronte alla "... necessità di procedere a un'ulteriore rivalutazione del carico dei sinistri danni a riserva la cui puntuale definizione sarà quantificabile solo alla fine dell'esercizio, ad esito dei processi di revisione in corso.";

- che il 23 dicembre del 2011 la stessa società comunicava al mercato, per il tramite questa volta del suo Amministratore Delegato, non solo che di lì a poco si sarebbe reso necessario un nuovo aumento di capitale, ma anche che questo nuovo aumento avrebbe dovuto essere di almeno 750 milioni di euro stante la necessità di rafforzare le riserve tecniche del ramo sinistri RC auto per almeno 660 milioni di euro;

- che il 19 marzo del 2012 l'Assemblea dei soci di Fondiaria SAI deliberava su richiesta del Consiglio di Amministrazione della società, un nuovo aumento di capitale sociale di € 1.100.000.000,00, di cui 800 milioni di euro circa per integrare le riserve tecniche sinistri della società;

- che nel corso dell'assemblea del 19 marzo 2012 la Finleonardo chiedeva chiarimenti in ordine alle perdite rilevate e se queste fossero già conosciute in precedenza dal management della società, e chiedeva altresì chiarimenti in ordine alle riserve tecniche sinistri, non capacitandosi di come fosse possibile che a pochi mesi dall'aumento di capitale del mese di giugno 2011, si rendesse necessario dare corso ad un nuovo aumento di capitale di queste proporzioni, se una simile esigenza non fosse già stata nota alla società ed ai suoi amministratori, al momento del precedente aumento;

- che a tale richiesta faceva seguito una breve risposta dell'Amministratore Delegato della società, dott. Emanuele Erbetta, che nel prendere la parola si limitava ad affermare che il rafforzamento delle riserve tecniche sarebbe stato necessario a, causa di una sentenza della Corte di Cassazione che avrebbe imposto a tutte le compagnie di assicurazioni di applicare su tutto il territorio nazionale le tabelle sinistri per il risarcimento del danno del Tribunale di Milano, e quindi di adeguare a queste nuove tabelle le riserve tecniche fino a quel momento calcolate sulla base di tabelle diverse. Nulla veniva detto, nel corso dell'Assemblea, né da parte dei Consiglieri di Amministrazione, né da parte dei membri del Collegio Sindacale, riguardo al fatto che nel bilancio chiuso nel 2010 la società aveva affermato di essersi già adeguata all'orientamento prevalente del settore assicurativo che si basava sulle tabelle del Tribunale di Milano, orientamento poi ufficializzato dalla sentenza pubblicata il 6 giugno 2011. Nulla veniva detto in tale sede assembleare riguardo alla circostanza che una sentenza che avrebbe avuto un impatto da quasi 1 miliardo di euro sul conto economico del periodo 2011 non era neanche inserita nei fattori di rischio del Prospetto Informativo depositato in data successiva alla pubblicazione della sentenza. Dobbiamo aggiungere che la sentenza non solo gli era nota ma che tutte le compagnie assicurative si erano già adeguate (e lo scrivevano anche loro nel bilancio precedente) in quanto i primi due gradi di giudizio avevano già chiaramente dato attuazione al nuovo indirizzo giurisprudenziale.

- che a seguito del predetto nuovo aumento di capitale sociale le azioni Fondiaria SAI venivano accorpate in numero di 1 ogni 100 e ne venivano poi enucleati i relativi diritti che davano opzione di sottoscrizione di 252 nuove azioni, per ciascuna azione posseduta prima dell'aumento;

- che la modalità con cui si dava seguito alla delibera di aumento di capitale del 19 marzo 2012, ingenerava un meccanismo tale per cui pur sottoscrivendo il nuovo aumento di capitale, la quota versata per la sottoscrizione del primo aumento di capitale del mese di giugno 2011 sarebbe andata interamente perduta;

- che con lettere del 16 marzo, del 23 marzo e del 19 aprile del 2012, la Finleonardo chiedeva al Collegio Sindacale di volere fornire i chiarimenti già richiesti al Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea del 19 marzo, e a quel momento rimasti inevasi, ma che nulla veniva però risposto dal Collegio Sindacale in ordine alle cause che avevano determinato un così elevato aumento

di capitale sociale per fatti riferibili a periodi antecedenti il momento dello stesso deposito del prospetto informativo;

- che in data 22 maggio 2012 la Finleonardo denunciava al Collegio Sindacale di Fondiaria SAI, ai sensi dell'art. 2408 c.c., l'omessa informazione circa gli effettivi elementi di rischio sottostanti l'aumento di capitale deliberato in data 14 maggio e 22 giugno 2011 e invitava il Collegio: a) a verificare la consistenza delle singole componenti che hanno indotto il consiglio di amministrazione a rivalutare la riserva sinistri ramo R.C. auto per complessivi 800 milioni di euro, con indicazione (i) delle anomalie e disfunzioni derivanti dall'assenza di procedure formalizzate ed adeguati sistemi di controllo; (ii) inventario effettuato dalla rete liquidativa; (iii) osservazioni nei calcoli dei modelli attuariali e adeguamento dei medesimi; (iv) adeguamento alla giurisprudenza dominante, il tutto per classi di formazione annuali, evidenziando la quota della predetta rivalutazione imputabile alle riserve sinistri 2011 e quelle relative ai periodi precedenti; b) a verificare se le informazioni in possesso del Consiglio di Amministrazione al momento della predisposizione del bilancio di esercizio 2010, e di quelli precedenti, e di tutte le informative e prospetti informativi resi al mercato ed agli azionisti in concomitanza con l'aumento di capitale sociale del 2011 non fossero sufficienti ad ingenerare nel Consiglio di Amministrazione l'obbligo di segnalare agli azionisti ed al mercato la necessità di una più adeguata rivalutazione della riserva sinistri r.c. auto; c) ad attestare la capacità del bilancio 2010, delle relazioni successive, del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale sociale 2011 e delle successive informative periodiche rese al mercato ed agli azionisti, di rappresentare fedelmente la reale situazione societaria e, quindi a verificare la correttezza delle informazioni rese dal Consiglio di Amministrazione nei suddetti documenti;

- che alla denuncia ex art. 2408 c.c. faceva seguito in data 25 giugno 2012, una breve relazione del Collegio Sindacale, che pure insufficiente in relazione ai quesiti formulati, dava conto di come la società fosse stata costretta ad intervenire sui criteri di determinazione delle riserve per: predisporre un modello di controllo integrato in una apposita procedura organizzativa e focalizzato su tutte le fattispecie di carenze gestionali segnalate dall'Isvap; definire un manuale operativo (nel frattempo pubblicato) con tutte le disposizioni emanate in relazione alle diverse fasi del ciclo sinistri; estendere il periodo d'inventario dedicato all'analitica revisione dei valori appostati a riserva per ciascun sinistro degli esercizi precedenti, dall'inizio di luglio a tutto il mese di novembre; effettuare interventi anche sul sistema informatico al fine di presidiare maggiormente l'attività valutativa dei liquidatori; consegnare una nuova tabella al fine di determinare con maggiore accuratezza e precisione il valore dei costi medi;

- che il 10 agosto del 2012 la Finleonardo scriveva nuovamente al Collegio Sindacale, sollecitando una risposta a tutti i quesiti formulati, sia in Assemblea, che con l'azione ex art. 2408 c.c.;

- che una vera e propria relazione del Collegio Sindacale, sui fatti denunciati dalla Finleonardo, veniva depositata solo in data 26 ottobre 2012;

- che la relazione del Collegio Sindacale del 26 ottobre 2012 ed in particolare le conclusioni rese dalla professoressa Carla Angela, attuaria incaricata dal Collegio Sindacale di fornire l'assistenza tecnica necessaria per rispondere ai quesiti della Finleonardo, evidenziano in tutta la loro gravità, come nessuno dei documenti informativi sulla base dei quali la Finleonardo ha potuto effettuare le sue valutazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2011 potesse considerarsi correttamente rappresentativo della situazione patrimoniale della società alla data di tale aumento. Uno per tutti, sia consentito riportare qui di seguito quanto dichiarato dalla professoressa Carla Angela, Attuaria incaricata dal Collegio Sindacale della società, nella parte in cui contesta al Consiglio di Amministrazione il fatto di non avere dato evidenza nel prospetto informativo della possibilità che nel breve termine si sarebbe potuta rendere necessaria una importante rivalutazione delle riserve tecniche conseguente alla sentenza della Cassazione pubblicata nel giugno 2011: *"..... gli amministratori non potevano non avere consapevolezza del fatto che l'obbligatorietà sancita dalla sentenza in oggetto avrebbe comportato la necessità di adeguare ulteriormente le riserve sinistri. Con spirito di trasparenza sarebbe stato preferibile esplicitare la questione all'interno del Prospetto Informativo"* (Pag. 5 Relazione Collegio Sindacale del 26 ottobre 2012 allegata). Una evoluzione giurisprudenziale non poteva essere, nel caso di specie, considerata d'altra parte come una nuova informazione in quanto la

progressiva estensione nell'utilizzo delle stesse era iniziata e quindi conosciuta dalla Società sin dal 2009 e la stessa Fondiaria SAI affermava di essersi adeguata a quell'orientamento già in sede di predisposizione del bilancio 2010;

- che dalla lettura della stessa relazione del Collegio Sindacale, la Finleonardo aveva modo di apprendere che sin dal mese di gennaio del 2011, Fondiaria SAI era stata oggetto di una verifica da parte dell'ISVAP proprio sul metodo di calcolo e quantificazione delle riserve tecniche r.c. auto, verifica dalla quale già stavano emergendo rilevanti irregolarità nella quantificazione di dette riserve. A tale proposito ci si chiede, tra l'altro, come sia stato possibile che l'ISVAP abbia potuto dare il proprio assenso all'aumento di capitale del 2011 quando al contempo aveva in corso una verifica presso la società dalla quale si stava andando a profilare che le riserve tecniche appostate negli anni precedenti per i risarcimenti da r.c. auto erano del tutto insufficienti. Per quanto reso noto, anche da ultimo, dagli organi di stampa la circostanza è al vaglio degli accertamenti dell'autorità giudiziaria;

- che nonostante le chiare evidenze e conclusioni cui perveniva l'Attuario di fiducia del Collegio Sindacale, lo stesso a commento finale della relazione del 26 ottobre del 2012, affermava di non disporre "*... allo stato di elementi per concludere con certezza che il Consiglio di Amministrazione all'epoca della redazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ... disponesse di informazioni tali da doverlo indurre, rispetto alla rivalutazione della riserva sinistri rc auto, a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno del 2011 ...*";

- che nella stessa relazione, il Collegio Sindacale si impegnava a fornire ulteriori relazioni ai soci circa ulteriori e successive segnalazioni comunicate dalla scrivente in data 19 ottobre 2012;

- che nonostante l'impegno assunto, di fornire tali relazioni, ad oggi, codesto Collegio Sindacale non ha ancora provveduto, omettendo in questo senso di dare seguito alla denuncia ex art. 2408 c.c. formulata dalla scrivente. Questa società ha ricevuto in data 1° ottobre 2013, una missiva, nella quale il Collegio Sindacale si è limitato ad affermare, erroneamente, di avere già provveduto a relazionare gli azionisti. Ha omesso il Collegio di considerare le sue stesse affermazioni rese nella relazione del 26 ottobre 2012, nella quale si era impegnata ad indagare ulteriormente sull'argomento, ed ancora ha omesso il Collegio di dare seguito alle domande formulate con riferimento agli ultimi accadimenti occorsi al management della società;

- che a ciò si aggiunga che Consob, come riportato nella delibera n. 18430 del 12/2012, con "nota del 20 giugno 2012", comunicava a Fondiaria SAI di aver riscontrato che: "*l'insufficienza della riserva sinistri del ramo RCA 2010 evidenziata dall'ISVAP nella nota di rilievi del 29 settembre 2011, nella misura minima di 517 milioni di euro relativamente alle generazioni 2009 e precedenti e di 115 milioni di euro ricalcolata dalla Società su indicazione dell'Istituto relativamente alla generazione corrente, erano sostanzialmente ricondotte, alla luce dei rilievi evidenziati, all'effetto combinato delle seguenti criticità: inadeguatezza delle procedure di gestione e riservazione, con particolare riguardo al processo di inventario svolto dalla rete liquidativa e alle carenze negli interventi di verifica e sull'idoneità delle procedure di controllo adottate dall'impresa e sulla corretta applicazione delle medesime funzioni di controllo, scelta e ponderazione dei metodi statistico-attuariali di stima delle riserve tecniche e anomalie nelle loro risultanze, non corretta determinazione del costo medio per la stima della riserva sinistri di generazione corrente; una parte consistente della rivalutazione delle riserve sinistri del ramo RCA delle generazioni precedenti effettuata dagli amministratori della Società nel bilancio consolidato 2011 doveva essere considerata come una correzione di errore dell'esercizio precedente con la riesposizione del bilancio 2010, in conformità al principio contabile internazionale IAS 8; la Società avrebbe dovuto rettificare il risultato consolidato dell'esercizio 2010 per un ammontare almeno pari alla carenza di riserva evidenziata dall'ISVAP (517 milioni di euro) nonché fornire le informazioni prescritte al paragrafo 49 dello IAS 8; la Società avrebbe dovuto indicare, tra l'altro, la natura dell'errore di un esercizio precedente, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata, l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato, ovvero, se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e quando l'errore è stato corretto, come prescritto al paragrafo 42 dello IAS 8; la mancata applicazione dello IAS 8 comporta come conseguenza la non conformità*

del bilancio consolidato 2011 della Società al paragrafo 27 dello IAS 1 il quale prevede che un'impresa deve redigere il bilancio secondo il principio della contabilizzazione per competenza”;

- che nella stessa delibera n. 18430 del 12/2012, Consob concludeva i propri rilievi affermando che: *Dall'esame della documentazione fornita dalla Società alla Consob, emerge che la prassi adottata dalla rete liquidativa in sede di inventario e l'inadeguatezza del sistema dei controlli interni non hanno garantito la correttezza del processo di riservazione e di conseguenza la prudente valutazione degli impegni tecnici assunti, nonché la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati contabili e statistici utilizzati ai fini del calcolo della riserva stessa...”;*

- che con missiva del 20 dicembre 2012, la scrivente società inoltrava a Fondiaria SAI una specifica richiesta ex articoli 1218 c.c., 1337 c.c., 1338 c.c. 2043 c.c., 2055 c.c., 2395 c.c. 2497 c.c., di risarcimento dei danni subiti a seguito delle false informazioni rese nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sociale del 2011, danni all'origine stimati in euro 4.600.000,00. La missiva recava peraltro una esatta ricostruzione di ogni passaggio sottostante la causale giuridica della richiesta, con riferimenti precisi ed inequivoci ai fatti e alla documentazione contabile societaria comprovante la natura e l'entità della pretesa risarcitoria avanzata;

- che tale iniziale valutazione del danno teneva conto del solo danno derivante dall'essere stati indotti a partecipare ad un aumento di capitale sociale sulla base di informazioni errate e fuorvianti rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere date al mercato al fine di una corretta valutazione dell'investimento da operare, dunque rapportato al valore dell'investimento perduto a seguito della partecipazione a tale aumento di capitale sociale;

- che a tale iniziale valutazione del danno si aggiungeva, sulla base delle informazioni che poi sono emerse in relazione ai fatti contestati, il danno che la scrivente ha subito a seguito del decremento di valore delle azioni sottoscritte, per effetto dell'emergere, successivamente all'aumento di capitale sociale del 2011, della sottostima delle riserve tecniche per gli anni precedenti a quelli relativi all'aumento di capitale sociale in questione, danno questo pari dunque alla proporzione tra la quota di aumento di capitale sociale sottoscritto dalla società Finleonardo e l'ammontare totale delle riserve e delle minusvalenze sottaciute nel prospetto informativo del 2011 e nel bilancio del 2010;

- che, considerato come [i] la società Finleonardo abbia sottoscritto 1.500.000 nuove azioni per un controvalore di euro 2.250.000, che il totale dell'aumento di capitale è stato pari ad euro 446.338.119, di cui pertanto la società Finleonardo ha sottoscritto una quota pari a circa lo 0,5041% del totale, e che [ii] la stima della sottoriservazione del bilancio 2010 ammonta ad oggi ad almeno 1.500 milioni di euro (pari alla somma delle maggiori riserve poi appostate nei bilanci dei periodi 2011 e 2012), ne deriva che dalla semplice applicazione della percentuale dello 0,5041% alla sottostima delle riserve tecniche si perviene ad un ammontare di euro 7.561.352,07;

- che nel corso degli ultimi mesi, numerose sono state le evidenze pubbliche e gli articoli comparsi sui maggiori quotidiani nazionali, che sembrerebbero avvalorare, se non aggravare, quanto esposto nella missiva del 20 dicembre u.s., ed ancora prima nella denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dalla scrivente in data 22 maggio 2012. Si riporta qui di seguito una breve sintesi di quanto apparso negli ultimi mesi su alcuni tra i maggiori quotidiani nazionali: *“L'inchiesta dei pm di Torino Marco Gianoglio e Vittorio Nesi ruota intorno alla presunta falsificazione del bilancio 2010 nel quale sarebbe stata truccata la voce relativa alla riserva sinistri per nascondere un passivo nei conti della compagnia assicurativa. Sospetto che mercoledì ha portato a 14 nuovi avvisi di garanzia nei confronti dei vertici di FonSai, tra cui anche Salvatore Ligresti, con le accuse di aggio, falso in bilancio e falso in prospetto. Le nuove ipotesi di reato riguardano il bilancio consolidato di FonSai del 2010, nel quale, anche a seguito di quanto accertato dall'ispezione Isvap, sarebbe stato nascosto al mercato un buco di almeno 600 milioni di euro. In questo modo, secondo l'accusa, gli investitori sarebbero stati privati di informazioni determinanti per una corretta valutazione dei titoli azionari. Il bilancio 2010, sostengono i magistrati, è stato preso a base anche per la predisposizione del progetto informativo dell'aumento di capitale di FonSai. Una operazione di circa 450 milioni di euro, avvenuta nel luglio 2011, che avrebbe finito con il fornire al mercato altre informazioni fuorvianti.”;*

- che nel mese di luglio di quest'anno, le figure apicali del precedente Consiglio di Amministrazione e comunque dei precedenti vertici aziendali della società Fondiaria SAI, ma anche di società controllanti/controllate/collegate, venivano tratti in arresto, fra le altre per i medesimi fatti oggetto della denuncia ex art 2408 c.c. del 2012. Si riporta qui di seguito sul punto, un breve estratto di quanto riportato sui maggiori quotidiani nazionali: *"Provvedimenti giudiziari sono scattati per le ipotesi di reato di falso in bilancio aggravato e di manipolazione di mercato. A quanto si apprende i fatti contestati dagli investigatori riguarderebbero l'occultamento al mercato di un 'buco' nella riserva sinistri di circa 600 milioni di euro, la cui mancata comunicazione avrebbe provocato danni ad almeno 12 mila risparmiatori. Il danno patrimoniale che ha subito Fonsai a causa del comportamento degli indagati "è di 300 milioni di euro", ha spiegato in conferenza stampa il procuratore aggiunto di Torino, Vittorio Nessi. "E' una cifra - ha spiegato - che si ottiene dalla perdita di valore del titolo e dal pregiudizio per i piccoli azionisti che hanno sottoscritto primi aumenti di capitale e non sono poi stati in grado di sostenere i successivi.....Il buco di 600 milioni si riferisce alle riserve sinistri che Fonsai aveva contabilizzato nel bilancio 2010, poi utilizzato per predisporre l'aumento di capitale del 2011. L'esame della documentazione ha permesso di ricostruire come, attraverso una sistematica sottovalutazione delle riserve tecniche del gruppo assicurativo, sia stato possibile falsificare i dati del bilancio 2010. La costante sottovalutazione della 'riserva sinistri' ha consentito negli anni la distribuzione di utili per 253 milioni di euro alla holding della famiglia Ligresti, la Premafin, dove invece si sarebbero dovute registrare perdite. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la famiglia Ligresti si sarebbe assicurata oltre al costante flusso di dividendi anche il via libera a numerose operazioni immobiliari con parti correlate. Tra i reati contestati, anche l'aggiotaggio informativo: "Diffondevano notizie false occultando perdite e dunque influenzando le scelte degli azionisti", ha spiegato il procuratore aggiunto Nessi. La Procura di Torino ha deciso di procedere con le misure cautelari nei confronti della famiglia Ligresti sia per le concrete possibilità di fuga, sia per il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio".*

- che con missiva del 19 luglio 2013, la scrivente, stante anche la mancata risposta da parte della società alla lettera del precedente dicembre 2012, inoltrava una nuova ed ulteriore richiesta di risarcimento danni, per complessivi euro 12.162.352,07;

- che nella predetta missiva, la scrivente chiedeva espressamente oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche a codesto Collegio Sindacale: *"(i) quali siano le verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione della società e dal Collegio Sindacale in ordine ai fatti lamentati dalla società Finleonardo e riferiti dagli organi di stampa, e quali ne siano le conclusioni, quale ne sia stato il grado di approfondimento e soprattutto quali sono le informazioni che Codesto Collegio ha ricevuto, in difformità del vero, per giungere alle conclusioni sopra citate rese nella relazione in oggetto; (ii) quali siano i fatti tra quelli rilevati dalla società Finleonardo e riferiti dagli organi di stampa, che abbiano eventualmente trovato riscontro a seguito di tali verifiche, se siano stati riscontrati comportamenti da parte di amministratori, o dirigenti, omissivi in relazione al grado di informazioni fornite, e quali sono alla luce di quanto emerso in sede penale, e rilevato dagli organi di stampa, le iniziative assunte nei confronti di chi allo stato sembrerebbe avere determinato in capo alla società un così grave rischio di natura risarcitoria; (iii) a quanto ammontino le riserve appostate dal nuovo Consiglio di Amministrazione e dal nuovo Collegio Sindacale della società, in ordine alla richiesta risarcitoria della Finleonardo, e alle altre potenziali richieste di risarcimento danni che potrebbero essere indirizzate alla società Fondiaria-Sai da coloro che a suo tempo ebbero a sottoscrivere il citato aumento di capitale sociale del 2011, e quali sono le iniziative assunte in relazione a quanto rilevato in sede penale; (iv) quali sono i provvedimenti assunti dalla società, anche sotto il profilo del D.Lgs 231/2001, ad evitare il ripetersi di fatti come quelli rilevati dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla stessa società Finleonardo, in relazione al citato aumento di capitale e alle metodologie di stima adottate dalla società Fondiaria-Sai per la valutazione delle riserve tecniche da appostare anche per il futuro per il ramo sinistri RC auto e soprattutto se sia stata operata una attenta verifica del modello 231, e di come questo abbia operato nel periodo antecedente al 2011; (v) quali sono le risultanze delle verifiche in ordine a quanto riferito da taluni organi di stampa, sui rapporti del vecchio vertice aziendale, con dirigenti di Mediobanca e con i dirigenti delle autorità di Vigilanza, e quali sono le iniziative anche legali che la società intende assumere nei confronti di chi pur dovendo vigilare non ha vigilato, e comunque quali sono le azioni legali che la stessa società intende intraprendere per risarcire gli azionisti danneggiati; (vi) quali sono alla luce dei fatti emersi in sede penale e riportati dagli organi di stampa, le iniziative che il collegio sindacale*

intende assumere ad integrazione delle indagini svolte a seguito della denuncia ex 2408 inviata dalla Finleonardo e se lo stesso Collegio Sindacale non sia intenzionato a rivedere la posizione assunta nella menzionata relazione (del 26 ottobre 2012), e ad assumere i relativi provvedimenti di competenza.”

- che l'art. 94, comma 8 e ss del TUF stabilisce che *“L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto”*;

- che sul punto la giurisprudenza è univoca nell'affermare che *“la violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana.”* (per tutte Cass. Civ. n. 14056/2010, Cass. Civ. Sez. U. n. 8034/2011);

- che nei casi in cui taluno sia stato indotto ad effettuare un investimento, sulla base ed in considerazione di informazioni poi rilevatesi non veritiere, la giurisprudenza è in altre parole concorde nel ritenere che il soggetto che abbia operato tale investimento, e poi perduto in ragione di esso parte o tutto l'investimento, sia risarcito dei danni subiti. E questo non solo qualora la falsità delle informazioni rese sia stata determinata da dolo, ma anche quando la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d'offerta sia il frutto di una mera colpa, essendo stato esso compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto;

- che nel caso di specie Finleonardo si è convinta a sottoscrivere il citato aumento di capitale del 2011 sulla base del prospetto informativo reso pubblico dalla società, e sulla base dei bilanci di esercizio pubblicati presso la camera di commercio, nessuno dei quali però può dirsi ad oggi attendibile per i fatti esposti, motivo per il quale nel caso di specie deve ritenersi applicabile il citato art. 94 del TUF (come rilevato dallo stesso Collegio Sindacale e dall'attuarista da esso collegio incaricata, nulla veniva detto, infatti, nel prospetto circa il rischio di una possibile revisione a breve delle riserve tecniche sinistri);

- che l'art. 2403 c.c. stabilisce che *“il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*;

che ai sensi della raccomandazione CONSOB n. 9700157/1997, relativa ai controlli societari, i sindaci hanno il dovere di verificare *“che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di una buona amministrazione e compatibili con i fini propri della società”* e che *“non siano compiute operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale o comunque tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica e patrimoniale della società”*;

- che l'art. 2429, secondo comma, c.c. stabilisce che *“il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma”*;

- che l'art. 2408 c.c. stabilisce che *“ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.....”* e che in ordine alle responsabilità del Collegio Sindacale, dottrina e giurisprudenza sono univoche nel ritenere l'obbligo del Collegio di vagliare la fondatezza delle denunce alla stregua della diligenza ex art. 2407 primo comma c.c.;

- che l'art. 2407 c.c. stabilisce che *"i Sindaci debbano adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*;

- che in ordine al potere-dovere attribuito ai sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e di procedere ad atti di ispezione e controllo ex art. 2403-bis, secondo e terzo comma, c.c., la giurisprudenza è univoca nel ritenere che *"un atteggiamento gravemente omissivo e ripetuto nel tempo non può non integrare a carico del sindaco gli estremi di un consapevole contributo causale alla formazione e al deposito di bilanci falsi"*, posto che *"l'accettazione della carica di sindaco di una società comporta che si ponga particolare attenzione a quanto avviene nella gestione sociale e non certo che ci si disinteressi totalmente dei necessari controlli sull'operato dell'amministratore, ripetutamente facendo ricorso a vuote formule di stile circa la regolarità nella gestione"* (Cass., sez. V, 19 giugno 2000);

- che nel caso di specie, fondamentale è conoscere ai fini della formazione del bilancio attuale, e di quello approvato per l'anno precedente, come la società intenda gestire la valutazione del contenzioso potenziale che potrebbe derivare dal dovere risarcire tutti coloro che nel 2011, sulla base delle errate e non veritiere informazioni fornite al mercato dalla società Fondiaria SAI, hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale del 2011. Il potenziale danno globale ammonta sicuramente ad un multiplo del valore nominale del suddetto aumento;

- che ad oggi d'altra parte, né codesto spettabile Collegio Sindacale, né alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di dare in relazione alle pure ripetute richieste di chiarimenti avanzate nei confronti della società, alcun tipo di concreto riscontro.

Tutto ciò premesso la Finleonardo S.p.A., come in epigrafe rappresenta difesa e domiciliata

Chiede

a Codesto Spettabile Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 c.c., di procedere tempestivamente nel fornire chiarimenti in ordine a:

"(i) quali siano state le verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione della società e dal Collegio Sindacale in ordine ai fatti lamentati dalla società Finleonardo, di recente emersi anche in sede penale e riferiti dagli organi di stampa, quali ne siano state le conclusioni, quale ne sia stato il grado di approfondimento e soprattutto quali sono le informazioni che Codesto Collegio ha ricevuto, in difformità del vero, per giungere alle conclusioni sopra citate rese nella relazione in oggetto. In particolare si chiede a Codesto Spettabile Collegio di valutare nuovamente le conclusioni rese nella relazione del 26 ottobre 2012, e dunque a concludere di conseguenza, riferendo anche in ordine alle iniziative legali ed ai provvedimenti interni che ha ritenuto o ritenesse di assumere in relazione a quanto esposto;

(ii) se, parafrasando le conclusioni rese nella relazione del 19 ottobre 2012, il Collegio Sindacale disponga adesso, di elementi ulteriori per concludere che il Consiglio di Amministrazione a sua volta disponesse, all'epoca della redazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e del Prospetto Informativo dell'aumento di capitale del 2011, di informazioni tali da doverlo indurre a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno 2011.

(iii) quali siano i fatti tra quelli rilevati dalla società Finleonardo e riferiti dagli organi di stampa, che abbiano eventualmente trovato riscontro a seguito di tali verifiche, se siano stati riscontrati comportamenti da parte di amministratori, o dirigenti, omissivi in relazione al grado di informazioni fornite, e quali sono alla luce di quanto emerso in sede penale le iniziative assunte nei confronti di chi allo stato sembrerebbe avere determinato in capo alla società un così grave rischio di natura risarcitoria. In particolare si chiede quante siano le richieste di risarcimento danni ad oggi ricevute dalla società, e se tali richieste siano state valutate e come al fine della formazione dei fondi rischi per potenziali contenziosi con azionisti e soggetti terzi;

(iii) se il Collegio Sindacale, al fine di rispettare il principio di prudenza, non consideri necessario appostare riserve per il rimborso delle future cause da parte di tutti i sottoscrittori dell'aumento di capitale del 2010 e questo anche al fine di evitare ulteriori azioni di risarcimento dell'attuale compagine sociale ove non fosse informata sui fattori di rischio della società alla data odierna da rappresentarsi necessariamente nei prospetti relativi alle operazioni di fusione in corso;

(iv) quali siano i provvedimenti assunti dalla società, anche sotto il profilo del D.Lgs 231/2001, per evitare il ripetersi di fatti come quelli rilevati dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla scrivente, in relazione al citato aumento di capitale e alle metodologie di stima adottate dalla società Fondiaria-Sai per la valutazione delle riserve tecniche da appostare anche per il futuro per il ramo sinistri RC auto e soprattutto se sia stata operata una attenta verifica del modello 231, e di come questo abbia operato nel periodo antecedente al 2011;

(v) quali siano le risultanze delle verifiche in ordine a quanto riferito da taluni organi di stampa, sui rapporti del vecchio vertice aziendale, con dirigenti di Mediobanca e con i dirigenti delle autorità di Vigilanza, e quali siano le iniziative anche legali che la società intende assumere nei confronti di chi pur dovendo vigilare non ha vigilato, e comunque quali siano le azioni legali che la stessa società intende intraprendere per risarcire gli azionisti danneggiati;

(vi) quali sono alla luce dei fatti emersi in sede penale e riportati dagli organi di stampa, le iniziative che il collegio sindacale intende assumere ad integrazione delle indagini svolte a seguito della denuncia ex 2408 inviata dalla Finleonardo e se lo stesso Collegio Sindacale non sia intenzionato a rivedere la posizione assunta nella menzionata relazione, e ad assumere i relativi provvedimenti di competenza."

Ci si riserva, in caso di incompleta e non esaustiva risposta, di agire legalmente innanzi all'autorità giudiziaria.

Distinti saluti.

Finleonardo S.p.A.
Il Legale Rappresentante